

**N. 01871/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01441/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Castellano Costruzioni Generali Srl, in proprio ed in qualità di Capogruppo mandataria di costituenda Ati, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difeso dagli avv.ti Mario Sanino e Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio 61;

Doronzio Infrastrutture Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio 61;

contro

Fse-Ferrovie del Sud Est e Servizio Automobilistici Srl, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ancora ed Angelo R. Schiano, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via del Babuino 107;

nei confronti di

Eureca Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Liccardo e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Filippo Luciano Bracci in Roma, largo di Teatro Valle 6;
Soc. Cogit;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 491/2014, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione e realizzazione raddoppio linea ferroviaria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

vista l'istanza incidentale di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, c.p.a., in data 30 aprile 2014;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, c.p.a.;

ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 27 maggio 2014;

che tale pregiudizio non acquista nell'intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;

che, pertanto, difettano i presupposti di cui all'art. 56 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di cui sopra.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014.

Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2014.

Il Presidente
Riccardo Virgilio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 08/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)